REPUBBLICA ITALIANA

(Provincia di Padova)

SCRITTURA PRIVATA n. 2

OGGETTO: L.P.145A – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA – 1° STRALCIO. CUP D73D19000200001 - CIG. 83800636C0.

IMPRESA: FUTURA SCAVI s.r.l. con sede legale a Padova in Via Medici, n. 9 - C.F. E P.IVA 04944960287.

L'anno **duemilaventi** (**2020**), addì **tre** (**3**) del mese di **Settembre** in Noventa Padovana e nella Residenza Municipale in Via Roma 4;

Da una parte:

1.) **geom. Rino Trovò** nato a Piove di Sacco il 10/11/1968, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di NOVENTA PADOVANA (incaricato con Decreto del Sindaco n. 1 in data 09.01.2020), il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, presso la cui sede, per la carica rivestita, risulta domiciliato (Codice Fiscale 80009610280 - P.IVA 01471180289), in forza del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dall'altra parte:

2.) **Valsensi** Luca nato a Conselve (PD) il 29.11.1979 e residente a Cartura in Via Padova nr. 169**,** il quale agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa **FUTURA SCAVI s.r.l.** con sede legale a Padova in Via Medici, 9, capitale sociale € 10.000,00= i.v. - iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova al numero - R.E.A. n. 04944960287 Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04944960287.

PREMESSO CHE:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 16.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di " L.P.145A – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA – 1° STRALCIO " per l'importo progettuale di euro 90.000,00, di cui Euro 70.000,00 per lavori a base d'appalto, compresi Euro 2.200,00 per oneri per la sicurezza in cantiere, ed Euro 20.000,00 per somme in diretta amministrazione;
- che con Determinazione del settore LL.PP. n. 140/R.G. 441 del 12.08.2020, sono stati affidati alla Ditta FUTURA SCAVI s.r.l. i lavori di **”** L.P.145A – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA – 1° STRALCIO**”,** la quale aveva presentato la propria migliore offerta, mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 64.084,56 escluso l'importo fisso ed invariabile previsto per gli oneri per la sicurezza di € 2.200,00= e quindi per un importo complessivo di Euro 66.284,56 oltre I.V.A.;
- che non si rende necessario ottemperare di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, (disposizioni in materia comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia), in quanto l’importo di contratto non supera i 150.000,00 euro.
- l'opera, dell'importo complessivo di Euro 90.000,00 iva compresa, risulta essere finanziata con contributo statale, e la spesa è stata impegnata nel bilancio comunale al cap. 11914 BP 2020 impegno 556;

– sono stati verificati i requisiti generali dell'affidatario;

Tanto premesso e costituente la premessa parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il Comune di Noventa Padovana affida all'impresa FUTURA SCAVI s.r.l. che accetta, l'appalto "L.P.145A – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA – 1° STRALCIO" per l'importo complessivo di euro 66.284,56 (sessantaseimiladuecentottantaquattro/56) al netto di I.V.A. di cui 64.084,56 (sessantaquattromilaottantaquattro/56) per lavori al netto del ribasso offerto ed accettato, ed euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) sugli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 2 – Condizioni generali e speciali

L'appalto si intende concesso 'a misura' ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente atto.

Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune i seguenti documenti, ad esclusione del capitolato speciale d'appalto che è allegato al presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. dei lavori pubblici 19/04/2000, n. 145, per la parte ancora in vigore che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- il D.M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56;
- la relazione tecnica illustrativa;
- l'elenco prezzi unitari;
- gli elaborati grafici progettuali;
- le polizze di garanzia;
- il piano operativo di sicurezza e di coordinamento;
- il piano di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008;
- il cronoprogramma.

Art. 3 – Tempo utile per l'esecuzione dell'appalto

I lavori saranno consegnati nelle more dell'art. 18 del CSA. (consegna in Via d'urgenza).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, come stabilito all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 - Sospensioni e riprese dei lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori affidati con il presente contratto di continuo, non può perciò sospendere i lavori se non per ragioni di pubblico interesse o di necessità ordinate dal direttore dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Le sospensioni volontarie, od altrimenti non giustificate, da parte dell'Appaltatore possono dar luogo all'applicazione di misure coercitive in suo danno, in particolar modo qualora la durata di tali sospensioni sia tale da pregiudicare o compromettere la regolare esecuzione dell'opera od i tempi della sua consegna anche in relazione alla attività degli appaltatori delle opere scorporabili.

Unicamente la sospensione legittima rappresenta motivo di sospensione della decorrenza del termine di ultimazione, termine che cessa di decorrere con la data del verbale di sospensione e riprendere a decorrere, per la parte residuale, con la data del verbale di ripresa redatto a cura del direttore dei lavori.

Art. 5 - Ritardi e penali

Qualora l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, non venisse eseguita secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto o, venisse ritardata oltre i termini stabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale giornaliera così come stabilito all'art. 20.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 - Spese per l'esecuzione dell'appalto ed attrezzature

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'appalto sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà altresì disporre di tutta l'attrezzatura occorrente per il suo regolare svolgimento.

Art. 7 - Personale dipendente dall'appaltatore

L'esecuzione dell'appalto è assicurata dall'Appaltatore con proprio personale per il quale provvede ad ogni onere assicurativo, assistenziale e previdenziale, nel pieno rispetto delle vigenti norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 (Decreto Correttivo al Codice dei Contratti).

Art. 8 - Clausole sociali

Ai sensi per gli effetti della circolare del M.LL.PP. n. 1255/U.L. del 26 agosto 1985:

- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali

integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori suddetti.

- Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

- L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa, subappaltatori o sub contraenti, anche se non siano aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o recedano da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali, subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà all'impresa, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in

acconto, se i lavori sono in esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni.

Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, ai sensi per gli effetti dell'art. 41, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 è previsto:

- L'obbligo per l'Appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- L'obbligo per l'Appaltatore e per l'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti,

ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

- L'obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune per le prestazioni contrattuali sia subordinato

all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice, il Comune provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

Art. 9 - Vigilanza

Per ogni sua attività, l'Appaltatore ha l'obbligo di operare sotto la vigilanza ed il controllo del competente ufficio comunale; gli è fatto espresso divieto di manomettere qualsiasi impianto od attrezzatura comunale senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 10 - Ispezioni

L'Appaltatore consente, in qualsiasi momento, le verifiche e le ispezioni che il Comune ritenga necessarie.

Art. 11 - Regolarità contributiva

Per quanto disposto dall'art. 26, comma 4 e dall'art. 90 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, il Comune trasmette alla direzione lavori, anche per le eventuali imprese subappaltatrici, la seguente documentazione: prima dell'inizio dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (D.U.R.C.) in corso di validità; periodicamente, prima di qualsiasi pagamento emesso dalla direzione lavori il D.U.R.C. in corso di validità.

Art. 12 - Danni di esecuzione e responsabilità civile

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nell'esecuzione dei lavori, senza diritto di rivalsa a carico del Comune. A tale riguardo l'Appaltatore, al fine di tener sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e obblighi nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore e dei terzi, ha provveduto ad attivare idonea Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e danni da esecuzione (CAR) n. 1687541 emessa in data 25.08.2020 dalla Compagnia Elba Assicurazioni s.p.a., ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14.2 del C.S.A., nei seguenti importi:

Partita 1 - opere (importo dei lavori) euro 66.284,56

Partita 2 - danni a opere preesistenti euro 66.284,56

Partita 3 - demolizioni e sgomberi euro 10.000,00

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di euro 500.000,00.

Art. 13 - Subappalto

Al di fuori di quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, è vietato all'Appaltatore concedere, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate. In caso di inadempienza, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è in facoltà del Comune chiedere la risoluzione del contratto.

Qualora, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 105, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, venga autorizzato l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere, il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica al Comune ed al direttore dei lavori entro venti giorni della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle

relative prestazioni, rimanendo inteso che l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al deposito del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni il limite massimo subappaltabile è pari al trenta per cento dell'importo di contratto.

Qualora nell'esecuzione dei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere

speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e devono essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.

In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, raggruppamenti temporanei di tipo verticale.

A norma dell'art. 105 comma 13 del più volte citato D.Lgs. 50/2016, il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.

Art. 14 - Cessione di crediti

Per quanto attiene alla cessione dei crediti, vale quanto disposto all'art. 21.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre agli obblighi previsti dal richiamato capitolato generale d'appalto e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, resta convenuto che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata l'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.

Si sottolinea poi che rimane a carico dell'Appaltatore l'onere della gestione e manutenzione della viabilità stradale nei tratti interessati dal cantiere, durante tutta l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, sia nella manutenzione e gestione della segnaletica orizzontale e verticale afferente la sicurezza del cantiere stesso; precisando che l'Appaltatore potrà integrarla ove necessario.

Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura, ai sensi articolo 2.3 del C.S.A.

Art. 17 - Anticipazione e Pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, della D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al venti per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia con le modalità stabilite dal suddetto articolo.

I pagamenti in acconto e a saldo, come da comunicazione dell'Appaltatore, verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a favore del seguenti IBAN IT7I0845262480030130041214 che l'Appaltatore ha comunicato.

I pagamenti in acconto verranno effettuati per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i

lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera, depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00) come previsto dall'art. 21.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La liquidazione dello stato finale verrà effettuata a cura del direttore dei lavori, o collaudatore, in relazione alle diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

Art. 18 - Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 19 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, dell'importo di euro 3.314,23 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1139406921 della HDI Assicurazioni s.p.a.

La garanzia suddetta sarà progressivamente svincolata con le modalità stabilite dall'art. 103, comm5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Sino a che non sia intervenuta la regolare esecuzione, la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Il Comune potrà entrare in possesso delle opere eseguite anche prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207 (in via transitoria). L'anticipata utilizzazione dell'opera da parte dell'Amministrazione non costituisce tuttavia accettazione della medesima.

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio; egli però risponde di tutti i difetti derivanti da vizi o negligenza di esecuzione o da imperfezioni dei materiali impiegati a termini di legge.

Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri per maggiori compensi spettanti al collaudatore in relazione all'esame e alla valutazione di quelle riserve che, a seguito di definitivo accertamento, non saranno riconosciute all'Appaltatore medesimo.

Art. 21 - Definizione delle controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e il Comune durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità

Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà,fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pertanto ritenuta illegittima.

Art. 22 – Recesso del contratto

La stazione appaltante ha il diritto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016, di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato ai sensi del medesimo art. 109.

Art. 23 – Risoluzione del contratto – fallimento

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante puo risolvere il contratto di cui al presente Capitolato, durante il periodo di sua efficacia, quando ricorrano una delle condizioni previste dall'art. 108 del D.lgs 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura

di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Nei casi di cui al punto 4 si applica l'art. 110 del D.lgs 50/2016, cui si rinvia.

Art. 24 - Domicilio

L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso in via Roma, 4 a Noventa Padovana, presso la sede del Comune.

Art. 25 - Modificazioni della struttura dell'impresa

L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché della sede legale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune in carenza delle comunicazioni previste dal presente articolo.

Art. 26 - Dichiarazione di cui alla legge 136/2010

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'Appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che il contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove il Comune ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore dichiara inoltre che ogni eventuale subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Art. 27 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del contratto d'appalto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile, pertanto quanto stabilito dalle parti con il presente contratto, ha valore modificativo od integrativo e prevalente su eventuali clausole o disposizioni contenute in atti precedenti e contrastanti con il presente atto.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

In relazione agli adempimenti connessi con il rapporto negoziale, le parti autorizzano il Segretario generale del Comune al trattamento dei propri dati personali, detti dati personali potranno, perciò, essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

Art. 29 - Norme in materia di protezione di dati personali

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigenza del Regolamento Europeo n. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e della

relativa normativa italiana in particolare il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il D.Lgs. 196/2003 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 101/2018, e viene sin d'ora reso edotto che tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e della normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli. Autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità contrattuali sopra richiamate, ivi comprese le comunicazioni a tutti gli uffici competenti per gli

adempimenti necessari e conseguenti. La conservazione dei dati avverrà secondo quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e di regolamento e comunque per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

Art. 30 - Protocollo di Legalità

Il Comune di Noventa Padovana ha aderito al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei Contratti Pubblici dei Lavori Servizi e Forniture, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4.08.2015 - Allegato A.

Art. 31 - Codice di Comportamento dei Dipendenti

Il Comune di Noventa Padovana con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 17.12.2013 ha approvato il Codice di Comportamento dei Dipendenti. Detto codice è pubblicato nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito internet istituzionale del Comune di Noventa Padovana, sottosezioni 'atti generali', 'codici disciplinari e codici di condotta'. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti da detto codice.

Art. 32 Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario, ai sensi dell'art. 139 del DPR nr. 207/2010 smi e dell'art. 8 del DM nr. 145/2000, tutte le spese relative e conseguenti alla presente scrittura, nessuna eccettuata o esclusa, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

Art. 34 Registrazione ed imposta di bollo

Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA la presente scrittura è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5-comma2- del DPR 26.04.1986 nr. 131,

approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.

La firma del Sig. Valsensi Luca è stata apposta digitalmente. Il certificato di firma è valido sino al 28.05.2020 ed è stato rilasciato da Infocert S.p.A.

La firma del Geom. RINO TROVÒ è stata apposta digitalmente. Il certificato di firma è valido sino al 17.01.2023 ed è stato rilasciato da Infocert SPA.

Il presente atto, consta di numero diciassette facciate intere e 10 righe.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. : Geom. Rino Trovò

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE: Sig. Valsensi Luca